



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori

|                          |             |          |            |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO     | SAVERIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO    | GIUSEPPE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 238/2015  
depositato il 09/02/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620110006443575000 IVA-ALTRO 2007  
contro:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

RIZZO MARIA CRISTINA  
VIA GARIBALDI 145 73020 UGGIANO LA CHIESA LE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 238/2015

UDIENZA DEL

16/12/2015 ore 09:00

N°

1086

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30 GIU. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(Dr. Giuseppe Perrillo)

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto e contro Equitalia Sud SpA Taranto;

avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 10620110006443575000 notificata il giorno 1-9-2014;

con il quale per l'anno di imposta 2007 viene richiesta IVA ed accessori a seguito di liquidazione automatizzata ex art.36/bis DPR 600/73 ed ex art.54/bis DPR 633/72.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato degli Enti richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, gli Enti richiedenti confermano il proprio operato e chiedono il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione osserva.

La cartella di pagamento risulta essere stata notificata oltre il termine triennale previsto dall'art.25-DPR-602/73, termine che nel caso di specie era già spirato al 31-12-2011 e dopo quella data (31-12-2011) per l'Agenzia delle Entrate era intervenuta decadenza per il suo potere di richiesta.

Non può sottacersi la violazione da parte dell'Agenzia degli obblighi di motivazione perché nella cartella è riportato solo il riferimento all'art.36/bis DPR 600/73, ma non vi sono in essa gli elementi minimi per comprendere le ragioni della richiesta. Sono state violate le norme della L. 241/90 e della L. 212/2000 riferite alla motivazione degli atti della P.A. e l'atto non può essere confermato.

Nel precisare che quanto riportato è assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa e non specificamente trattato, la Commissione decide di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata.

===Spese liquidate in favore del ricorrente euro mille che pone a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e da pagare in favore del ricorrente dichiaratosene antistatario.

Deciso il giorno 16/12/2015

Il Giudice Relatore  
(Saverio Galgano)

Il Presidente  
(Massimo Brandimarte)